

COMUNE DI TREPUIZZI

PROVINCIA DI LECCE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO

OGGETTO: **Parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2013, sulla relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015**

Il Responsabile del Settore

Richiamati:

- l'art. 153, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, che affida al responsabile del servizio finanziario la verifica della veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, da iscriversi nel bilancio annuale e pluriennale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, ed in particolare gli articoli dedicati agli equilibri finanziari, in attuazione dell'articolo 147-*quinquies* del d.Lgs. n. 267/2000;

Esaminato lo schema del bilancio di previsione per l'esercizio 2013 della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale per il periodo 2013-2015;

Verificato il rispetto dei principi dettati dall'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

Verificato altresì il rispetto degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica e dei vincoli posti dal patto di stabilità interno secondo la normativa vigente;

OSSERVATO

a proposito degli equilibri finanziari:

Equilibrio economico finanziario (art. 162, comma 6, Tuel):

L'articolo 162, comma 6, del Tuel, impone ai bilanci degli enti locali di rispettare l'equilibrio economico-finanziario, in base al quale il totale delle entrate correnti deve essere almeno pari a coprire le spese correnti e le spese per rimborso di prestiti. Specifiche deroghe sono previste:

- a) dall'articolo 2, comma 8, della legge n. 244/2007, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legge n. 35/2013 (conv. in L. n. 64/2013), che dà la possibilità agli enti locali, fino a tutto il 31 dicembre 2014, di destinare gli oneri di urbanizzazione per il 50% a spese correnti e per un ulteriore 25% a spese di manutenzione ordinaria del patrimonio, del verde pubblico e delle strade;
- b) dall'articolo 94, comma 11, della legge n. 289/2002, che per i soli comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti consente di destinare il fondo nazionale ordinario investimenti per spese correnti.

Per contro la legge di stabilità 2013 (art. 1, commi 441 e 442 della legge n. 228/2012) ha abrogato l'articolo 1, comma 66, della legge n. 311/2004 e l'articolo 3, comma 28, della legge n. 350/2003 i quali consentivano di destinare il plusvalore della vendita del patrimonio immobiliare rispettivamente al finanziamento delle spese per il rimborso di prestiti e delle spese correnti aventi natura non ripetitiva.

In ordine a quanto sopra, il bilancio di previsione annuale e pluriennale rispetta l'equilibrio economico-finanziario e, per il 2013, va in parziale deroga in quanto viene utilizzata una quota pari a €. 11.500,00 derivante da oneri di urbanizzazione a copertura di spese correnti ed €. 162.840,61 di avanzo di amministrazione 2012 per la copertura, straordinaria, di debiti fuori bilancio di parte corrente.

Inoltre lo stesso viene influenzato dalle seguenti partite aventi natura non ripetitiva:

Voce	Entrate	Spese
- recupero evasione tributaria	50.000	
- sanzioni edilizie (cap. 750E - cap. 3820U)	150.000	150.000
- proventi sanzioni al codice della strada (60% ruoli)	230.000	180.000
- sentenze esecutive ed atti equiparati		138.000
- eventi calamitosi		
- consultazioni elettorali o referendarie locali		
- ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi		
- debiti fuori bilancio di parte corrente		180.000
- oneri straordinari della gestione corrente		
- spese per organo straordinario di liquidazione		
- compartecipazione lotta all'evasione		
- altre		
Totale	430.000	648.000
Differenza		218.000

A tale proposito si evidenzia:

- o un *surplus* di entrate aventi natura non ripetitiva rispetto alle corrispondenti spese, pari a €. 230.000,00 per emissione di ruoli relativi ai 5 anni precedenti per sanzioni relative all'inosservanza del codice della strada. In merito si evidenzia che, prudenzialmente, è stato riportato solo il 60% delle somme iscritte a ruolo;
- o una sistemazione in bilancio di una posta, relativa alle sanzioni edilizie che spesso vengono usate in compensazione di lavori o per a spese di investimento;
- o degli importi per debiti fuori bilancio, di cui molti tuttora in corso di quantificazione, si da un riferimento nelle considerazioni conclusive;
- o per il recupero di evasione tributaria, la posta di bilancio è molto prudente atteso che è in corso di svolgimento una gara per il potenziamento dell'Ufficio che risente negativamente della mancanza di personale adeguato.

Equilibri gestione indebitamento (art. 204 Tuel e art. 8, Legge n. 183/2011)

I limiti al ricorso all'indebitamento sono contenuti nell'articolo 204 del Tuel, recentemente modificato dall'articolo 11-bis del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 (conv. in L. n. 99/2013), il quale ha elevato dal 6% all'8% per il 2013 e dal 4% al 6% dal 2014 l'incidenza massima degli interessi passivi sulle entrate correnti del penultimo esercizio precedente, oltre le quali gli enti non possono più contrarre nuovi mutui. Pertanto i nuovi limiti sono così determinati:

- 8% per il 2013;
- 6% per il 2014 e anni successivi.

Il decreto legge n. 95/2012 (art. 16, comma 11), conv. in legge n. 135/2012, contiene una interpretazione autentica dell'art. 204 del Tuel in base alla quale il rispetto della capacità di indebitamento ha riguardo per la percentuale prevista per l'anno di riferimento.

Nel 2013 l'ente presenta una incidenza di interessi passivi sulle entrate correnti del 6,2% ragion per cui non scatta il divieto di contrarre nuovi mutui per finanziare le spese di investimento. Nel bilancio di previsione, sia annuale che pluriennale non è comunque prevista l'assunzione di nuovi mutui;

E' inoltre doveroso segnalare come l'articolo 8 della legge n. 183/2011 individua una misura di contenimento del debito. Dal 2013 gli enti locali che hanno uno stock di debito procapite superiore ad una determinata percentuale (peraltro ancora da individuare) rispetto alla media nazionale, saranno chiamati a ridurre il debito (ovvero estinguere anticipatamente i mutui contratti) con una progressione che dovrà essere anch'essa individuata. La mancata approvazione del decreto attuativo rende la norma inattiva. A tale proposito di evidenzia tuttavia che è assolutamente prudente ed opportuno assumere un atteggiamento gestionale che metta ben al riparo l'ente da eventuali oneri straordinari di cui probabilmente deve venire ancora a conoscenza, principalmente in conseguenza di una grossa mole di contenzioso di cui appena da qualche mese è iniziata una fase di rilievo, monitoraggio e ricerca di soluzioni definitive.

E' di tutta evidenza che in tale contesto tutte le risorse disponibili devono essere pronte ad affrontare situazioni di eventuale emergenza, non ultimo l'impatto finanziario della richiesta revisione prezzi per il Servizio RSU ancora da definire nel dettaglio ma di notevole importo, e non essere impiegate in forme poco suscettibili di smobilizzo, come eventuali pagamenti di rate di mutuo per investimenti.

Equilibri di patto (art. 31, L. n. 183/2011 e art. 20, DL 98/2011, conv. in Legge n. 111/2011):

La disciplina del patto di stabilità interno è contenuta nell'articolo 31 della legge n. 183/2011, modificato dalla legge n. 228/2012, con la quale sono individuate le modalità di calcolo degli obiettivi programmatici per il triennio 2013-2015 alla luce dell'entità del concorso alla manovra fissati dalle manovre correttive 2011 (D.L. n. 98/2011 e D.L. n. 138/2011). Da ultimo l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, in corso di conversione in legge, ha rivisto per l'anno 2013 le percentuali da applicare alla spesa corrente media ai fini del calcolo del saldo obiettivo di competenza mista fissandole nel:

- 19,61% per le province;
- 15,61% per i comuni sopra i 5.000 abitanti;
- 12,81% per i comuni da 1.000 e fino a 5.000 abitanti;

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto degli effetti del patto nazionale orizzontale e verticale, gli obiettivi di patto risultano essere i seguenti:

Saldo	2013	2014	2015
Saldo obiettivo di competenza mista	378	389	389

Per l'anno 2013 l'articolo 1, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 (conv. in Legge n. 64/2013), consente agli enti locali di pagare (senza gravare sugli obiettivi di patto) debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 per un importo pari a cinque miliardi di euro. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreti del 14 maggio 2013 e del 12 luglio 2013, ha quantificato gli spazi finanziari concessi a valere sulle richieste inviate dai comuni. Il Comune di Trepuzzi non ha inteso usufruire di tale possibilità e non ha richiesto spazi finanziari di alcuna natura.

Il bilancio di previsione annuale e pluriennale presenta un saldo utile in linea con il saldo obiettivo, come risulta dal prospetto allegato ai sensi del comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183/2011 di seguito riepilogato:

Saldo	2013	2014	2015
Saldo obiettivo di competenza mista	379	389	389
Accertamenti entrate correnti netti (+)	8.835	7.529	7.510
Impegni spese correnti netti (-)	8.326	6780	6745
Incassi entrate Tit. IV netti (+)	2.543	115	115
Pagamenti spese Tit. II netti (-)	2.577	166	166
Pagamenti esclusi ex DL 35/2013 (+)			
Saldo utile previsto	475	698	714

Si evidenzia in proposito come la parte corrente del calcolo di competenza mista, quella più soggetta a sostanziale monitoraggio per accertamenti ed impegni di competenza, consenta una ottimale gestione dell'andamento gestionale che consenta anche un margine eventuale sulla spesa in conto capitale laddove le previsioni dei flussi di cassa, specialmente in entrata, dovessero comprometterne il risultato.

Equilibri di cassa e tempestività dei pagamenti:

Il decreto legge n. 35/2013 (conv. in legge n. 64/2013) ha varato misure straordinarie volte a sbloccare i pagamenti dei debiti vantati dalle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese alla data del 31 dicembre 2012, prevedendo, oltre agli spazi finanziari per pagamenti di spese in conto capitale in esclusione dal patto:

a) la possibilità di accedere ad un'anticipazione straordinaria da parte della Cassa depositi e prestiti da rimborsare in un massimo di trenta anni;

- b) l'aumento del limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria da 3/12 a 5/12 sino a tutto il 31 dicembre 2013 (termine differito dall'articolo 12-bis, comma 1, del d.L. n. 93/2013, conv. in L. n. 119/2013). Tale aumento è connesso anche alla sospensione della prima rata di acconto IMU di giugno 2013 prevista dal decreto legge n. 54/2013, i cui oneri sono posti a carico dello Stato;
- c) lo sblocco dei contributi dovuti dalle regioni nei confronti degli enti locali.

Il comune non presenta situazioni di criticità, in quanto ha:

a) una situazione di cassa che si può ritenere abbastanza soddisfacente rispetto ai normali flussi che devono registrarsi nella gestione annuale di competenza. Nel merito lo scrivente ha inteso mettere mano ad una serie di pagamenti sospesi anche da oltre un anno ricorrendo anche temporaneamente alla anticipazione di tesoreria al fine di mettere al riparo l'Ente da eventuali ed ulteriori azioni giudiziarie di recupero a costi oltre modo onerosi ed in ossequio al rispetto dei tempi di pagamento congrui ad un Ente che deve farsi ritenere affidabile ed in grado di assolvere in maniera corrente alle proprie obbligazioni;

b) una situazione debitoria nei confronti delle imprese dovuta sostanzialmente ad una gestione disordinata, quando non conforme alle disposizioni di legge. In realtà nel corso dell'esercizio 2013, di cui solo alla fine dell'anno si riesce ad approvare il bilancio preventivo, si è riusciti a recuperare nei confronti di diversi debiti di breve termine e di natura principalmente corrente nei confronti dei fornitori in genere del Comune.

c) un indicatore di tempestività dei pagamenti che solo negli ultimi mesi può considerarsi in linea con le norme di riferimento.

Il Comune di Trepuzzi non ha avuto necessità né di fare ricorso ad un finanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi del famoso D.L. 35/2013 come sopra richiamato, né di aumentare la disponibilità per anticipazione di tesoreria.

Contenimento delle spese di personale (art. 1, commi 557 e seguenti della Legge n. 296/2006 e art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008):

Le politiche in materia di personale hanno risentito molto di un numero alto di dipendenti pensionati negli ultimi due-tre anni e l'Ente è stato attento e rispettoso delle norme statali limitative in tal senso. Di tanto è stato dato costantemente atto nelle diverse deliberazioni che hanno riguardato sia la stabilizzazione di alcuni LSU, sia gli incarichi esterni relativi al sottoscritto e al Responsabile del Settore Tecnico. Il margine di spesa è stato rispettato sia in senso generale di rapporto del 50% rispetto alla spesa corrente e sia in rapporto agli utilizzi consentiti del 20% rispetto alla cessazioni registrate. Peraltro, il Comune aveva rispettato il Patto di stabilità per l'anno precedente, dato ulteriormente da rispettare per la legittimità di tale tipo di spesa.

Risorse statali (Fondo di solidarietà comunale)

Le recenti manovre correttive dei conti pubblici varate dal legislatore hanno imposto pesanti tagli alle risorse provenienti dallo Stato alle regioni e agli enti locali quale ulteriore concorso delle autonomie territoriali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Ricordiamo in proposito:

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica*", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale prevede a carico dei comuni sopra i 5.000 abitanti una riduzione delle risorse provenienti dallo Stato a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio ovvero di trasferimenti, di 1,5 miliardi per il 2011 e di 2,5 miliardi a decorrere dall'anno 2012. Questo taglio viene neutralizzato dall'obiettivo di patto;
- l'articolo 13, comma 17, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale prevede una riduzione di risorse destinate ai comuni in funzione dell'introduzione dell'imposta municipale propria di 1,627 miliardi per il 2012, di 1,762 miliardi per il 2013 e di 2,162 per il 2014;
- l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*", convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale viene disposta una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 1,45 miliardi di euro. Questo taglio è destinato a tutti i comuni in misura proporzionale al gettito IMU e non viene neutralizzato ai fini patto;
- l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come da ultimo modificato dal decreto legge 35/2013, conv. in legge n. 64/2013 (art. 10-*quinquies*, comma 1), con il quale è stato da ultimo disposta una riduzione del fondo

sperimentale di riequilibrio nonché dei trasferimenti erariali spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna di 500 milioni per il 2012, di 2.250 milioni per l'anno 2013, di 2.500 per l'anno 2015 e di 2.600 a decorrere dal 2016. Dal 2013 tale riduzione viene applicata "in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- l'articolo 14 del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) il quale prevede la riduzione di 1.000 milioni di risorse ai comuni per effetto dei maggiori introiti connessi alla Tares sui servizi indivisibili. Per l'anno 2013 questa riduzione viene sospesa in quanto l'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 35/2013 ha stabilito che la quota Tares sui servizi indivisibili sia versata dai contribuenti direttamente allo Stato.

Alle norme sopra citate occorre ricordare come la legge di stabilità 2013, al comma 380, ha previsto la totale devoluzione al comune del gettito IMU, fatta eccezione per gli immobili del gruppo D il cui gettito calcolato con l'aliquota dello 0,76% è di spettanza dello Stato. L'operazione è a saldo zero per il bilancio statale, in quanto i maggiori introiti IMU spettanti ai comuni saranno recuperati dalle risorse statali e viceversa. Qualora si registri in capienza di risorse trasferite dallo Stato, i comuni si vedranno decurtate le somme spettanti a titolo di IMU.

Ricordiamo anche che il Fondo sperimentale di riequilibrio ed i trasferimenti spettanti ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna sono soppressi e sostituiti con il Fondo di Solidarietà comunale. Come per il 2012, i trasferimenti che si presume non fiscalizzati riguardano:

Trasferimento non fiscalizzato
Stabilizzazione personale ex ETI
5 per mille IRPEF
Ex contributo sviluppo investimenti

Di seguito riporto la quantificazione delle risorse a credito verso lo Stato per effetto delle norme sopra citate:

ND	Descrizione	Segno +/-	Importo risorse ex FSR/trasferimenti
1	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO/Trasferimenti fiscalizzati	+	1.714.994,55
	GETTITO IMU convenzionale al 29 maggio 2013	+	1.262.970,22
2	Taglio decreto <i>spending review</i>	+/-	- 241.200,82
3	Rettifica stanziamenti art. 34 DL 179/2012	+/-	-13.004,04
TOTALE DI RIFERIMENTO (A)		+	2.723.759,90
4	Alimentazione Fondo di Solidarietà Comunale (F.S.C.)	-	
5	GETTITO IMU convenzionale al 30.09. 2013 ad aliquota base, stimato dal Ministero	-	1.908.629,73
6	Variazione gettito IMU ex art. 1, comma 380, L. 228/2012 quota da trattenere per alimentare il F.S.C.	+	
		-	
		-	- 586.818,99
7	Variazione FSR teorico 2013 (b)	+/-	€ 1.321.810,74
8	SALDO ALGEBRICO (A) – (B)	-	€ 1.401.949,16
9	Rettifica (art. 2, comma 3 DPCM)	-	- 10.229,77
10	Eventuali conguagli somme a debito del Comune verso Ministeri	-	
10	TOTALE RISORSE 2013 (FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE)	+/-	€ 1.391.719,39

Nel bilancio di previsione è stanziato:

- o il fondo di solidarietà comunale (cap. 130, Risorsa 130) per €. 1.391.719,39;
- o il capitolo IMU, al lordo anche della somma trattenuta per alimentare il FSC, in ottemperanza al principio di integrità del bilancio di previsione come suggerito dallo stesso Ministero,(Cap. 35, Risorsa 50) per €. 2.930.000,00;
- o il trasferimento a favore dello Stato a titolo di decurtazione del gettito IMU (Cap. 336, Int. 1.01.03.06) per €. 586.818,99.

IMU (art. 13, d.L. n. 201/2011, conv. in Legge n. 214/2011)

Come noto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 l'Imposta Municipale Propria in luogo dell'ICI e dell'IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati.

Anno 2012

Nel 2012 l'IMU ha assoggettato a tassazione anche l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze e ripartito gli incassi tra comuni e stato, al quale è stato devoluto la metà del gettito ad aliquota di base sulle unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali strumentali

Per l'anno 2012 il Comune aveva fissato le seguenti aliquote e detrazioni d'imposta:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e pertinenze	0,4%
Fabbricati rurali strumentali	0,2%
Altri immobili	0,91%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Anno 2013

Per l'anno 2013 la legge di stabilità (legge n. 228/2012) ha stabilito:

- che tutto il gettito IMU venga attribuito ai comuni, ad eccezione del gettito ad aliquota di base degli immobili appartenenti al gruppo catastale D (compresi i rurali strumentali);
- l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale in luogo del fondo sperimentale di riequilibrio, alimentato con una quota degli incassi IMU, finalizzato a neutralizzare gli effetti derivanti dall'attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, ad eccezione dei fabbricati D.

Da segnalare inoltre i seguenti interventi normativi che hanno ulteriormente modificato la struttura del gettito IMU:

a) il decreto legge n. 54/2013 (conv. in legge n. 85/2013) ha dapprima sospeso ed il decreto legge n.102/2013 (conv. in legge n. 124/2013) ha definitivamente soppresso la prima rata IMU del 2013 dovuta su:

- abitazione principale e relative pertinenze, ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali strumentali;
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP, enti di edilizia residenziale pubblica;
- alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa regolarmente assegnati ai soci.

b) lo stesso decreto legge n. 102/2013 (art. 2) ha esonerato dal 2014 dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dalle imprese costruttrici alla vendita, a condizione che non siano locali. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata di saldo;

Il mancato gettito per i comuni viene compensato con un contributo che per l'anno 2013 ammonta, su base nazionale, a €. 2.327.340.486,20. Il riparto dei fondi è avvenuto con DM del 27 settembre 2013, in base al quale al comune è stata attribuita una somma di €. 228.403,75,

Le aliquote da applicare per l'anno 2013 sono le seguenti:

Fattispecie	Aliquota/Detrazione
Abitazione principale e pertinenze	0,4%
Fabbricati rurali strumentali	0,2%
Altri immobili	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

Alla luce di quanto sopra, la previsione del gettito IMU sul bilancio 2013 ammonta a €. 2.930.000,00, a previsione lorda come sopra indicato.

Fondo Svalutazione Crediti (art. 6, comma 17, d.L. n. 95/2012, conv. in Legge n. 135/2012)

L'articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto n. 135, il quale testualmente recita: *“A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.”*

La norma in sostanza impone a tutti gli enti locali di stanziare, a partire dal bilancio 2012, un fondo svalutazione crediti pari al 25% dei residui attivi del titolo I e III aventi anzianità superiore a 5 anni, a copertura delle eventuali insussistenze che si dovessero verificare per inesigibilità del credito stesso. Restano esclusi solamente i crediti per quali i responsabili dei servizi competenti hanno certificato in maniera analitica la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

Per gli enti locali che hanno fatto ricorso al Fondo di liquidità erogato dalla Cassa depositi e prestiti spa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge n. 35/2013, l'ammontare del fondo svalutazione crediti è elevato al 30% dei medesimi residui attivi.

Per l'anno 2013 i residui attivi interessati dall'applicazione della norma ammontano a complessivi €. 11.434,85. L'abbassamento rispetto al Fondo per il 2012 è dovuto agli incassi registrati nel corso dell'esercizio oltre ad una revisione dei residui attivi in sede di rendiconto 2012.. Risulta pertanto che il Fondo svalutazione crediti deve avere uno stanziamento minimo di €. 2.858,71, pari al 25%. Opportunamente nel bilancio di previsione non è stata utilizzata la parte di avanzo vincolato per €. 3.000,00 senza adottare alcuna previsione sul capitolo 311, specifico per il Fondo Svalutazione crediti.

Raccomandazione e suggerimenti finali.

La gestione dell'Ente dal punto di vista tecnico-amministrativo ed economico-finanziario è condizionato, a mio avviso, dai seguenti fattori di criticità:

1. Insufficiente numero di personale qualificato per le attuali incombenze di un Comune delle dimensioni di Trepuzzi, come incrementate dall'incameramento della porzione di territorio di Casalabate;
2. Inidonea, laddove esistente, programmazione per formazione interna e/o esterna del personale istruttore in modo tale da aumentarne la predisposizione più che al cambiamento all'adeguamento a forme di procedimento previste dalla normativa statale da oltre un decennio;
3. Insufficiente organizzazione dei controlli interni, soprattutto riferibili alle fasi della spesa di cui non si intuisce alcun controllo.

Interpretando da tempo il ruolo del Responsabile del settore economico-finanziario come una sorta di “guida” nella gestione dell'Ente, ritengo quanto mai indilazionabile e indispensabile procedere ad una seria e profonda riorganizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base di queste direttrici:

- a) Revisione dei procedimenti di spesa e del suo controllo. E' necessario procedere con assoluta urgenza alla formalizzazione dei corretti procedimenti interni ad ogni Settore in aderenza con le disposizioni normative del Tuel e dei Principi contabili, oramai datati e collaudati. Sarebbe opportuno indire una serie di corsi interni e/o esterni finalizzati a fare raggiungere a tutti i collaboratori coinvolti la massima consapevolezza nella corretta gestione delle risorse e nel successivo controllo ed esecuzione delle diverse fasi.
- b) Revisione dei procedimenti di entrata. Nel Comune di Trepuzzi sembrerebbe non prevedersi la necessità di tale importantissimo adempimento: la determinazione delle entrate gestite dal singolo Settore. Anche in tal senso si segnala la massima urgenza di un intervento formativo che possa colmare tale importante lacuna e rendere più sereno e consapevole il clima lavorativo in generale.
- c) Adeguamento di mezzi a attrezzature informatiche. Questo Comune non si è dotato del **“Piano triennale di razionalizzazione della dotazioni strumentali, della autovetture e dei beni immobili”**, di cui all'articolo 2, commi 594-599, della Legge n. 244/2007. Ciò viene segnalato, non tanto e non solo per l'inottemperanza ad uno specifico obbligo normativo, quanto, invece, al fine di razionalizzare la spesa ed ottimizzare le prestazioni che risentono enormemente di tale mancanza. Non è un caso che nel bilancio di previsione 2013 si prevede uno stanziamento che consenta una

procedura di gara finalizzata al noleggio di macchine stampanti-fotocopiatrici multifunzione, una per ogni Settore, che sostituiranno le diverse stampanti per ogni postazione al solo costo della carta che sarà, comunque, monitorato. Solo tale piccolo accorgimento consentirà una maggiore fluidità di processo se si pensi soltanto alle modalità di "impaginazione" di un atto che, ritengo, non adeguato a criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

- d) Revisione assoluta delle modalità di gestione del contenzioso. Molto si è fatto negli ultimi mesi in questa direzione, ma basti guardare agli stanziamenti di bilancio solo per coprire debiti fuori bilancio derivanti da sentenze, a volte anche di scarso importo, per rendersi conto della indifferibilità di tale intervento. La situazione attuale rappresenta una grossa difficoltà per una seria e concreta programmazione di breve e medio termine di fatto fortemente condizionata da eventi di natura straordinaria, di cui fino ad oggi, è bene ammetterlo, non si conosce ancora l'esatta quantificazione né lo stato dei diversi procedimenti.

Tutto ciò premesso;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere favorevole sullo schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013, sulla Relazione previsionale e programmatica e sul bilancio pluriennale per il periodo 2013/2015 e relativi documenti allegati.

Trepuzzi, lì 15 Novembre 2013.

Il Responsabile del Settore.

Dott. Benvenuto BISCONTI.